

REGOLAMENTO
CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI
della C.C.I.A.A. di Bari

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 06.07.2015

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Oggetto del Regolamento

CAPO II

LA CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

art. 2 Istituzione, composizione e durata

art. 3 Funzioni della Consulta

art. 4 Autonomia organizzativa della Consulta

CAPO III

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

art. 5 Presidente della Consulta

CAPO IV

IL RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

art. 6 Designazione del Rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari

CAPO V

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

art. 7 Convocazione delle sedute

art. 8 Luogo delle sedute

art. 9 Deposito degli atti – Rilascio delle copie

art. 10 Sospensione delle sedute

art. 11 Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni

art. 12 Trattazione dell'Ordine del Giorno

art. 13 Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno

art. 14 Ordine e disciplina degli interventi

art. 15 Pubblicità delle sedute

art. 16 Partecipazione ai lavori della Consulta

art. 17 Presenza del pubblico in aula

art. 18 Processo verbale delle sedute

art. 19 Obbligo di astensione

art. 20 Sospensione o rinvio di un argomento

art. 21 Votazione palese

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 22 Interpretazione delle norme del Regolamento

art. 23 Norma di rinvio

art. 24 Entrata in vigore del Regolamento

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento, l'organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei Componenti che non fanno parte di diritto della Consulta dei Liberi Professionisti, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. e dell'art. 27 dello Statuto camerale.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale a maggioranza assoluta dei Componenti e può essere modificato, con la stessa maggioranza richiesta per la sua approvazione, anche su proposta della Consulta stessa.

CAPO II LA CONSULTA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

ART. 2 ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Consulta dei Liberi Professionisti, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 580/93 e s.m.i., è stata istituita presso la Camera di Commercio di Bari con Deliberazione del Consiglio n. 1 del 20.02.2014 di adeguamento dello Statuto camerale al D.Lgs. n. 23/2010.
2. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti di tutti gli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente, operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari e dotati di una struttura territoriale nella stessa circoscrizione. Sono inoltre chiamati a farne parte fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni (non ordinistiche) aventi rilevanza per l'economia provinciale e con maggiore attinenza all'attività della Camera ed ai compiti della Consulta, che operino nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale. Tali rappresentanti sono indicati dalle Associazioni individuate dalla Giunta camerale, a seguito di Avviso pubblicato all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio, sulla base dell'ambito di attività delle stesse e del loro grado di rappresentatività.
3. Per le Associazioni delle categorie professionali non ordinistiche, anche al fine di evitare duplicazioni di rappresentanza rispetto a settori già presenti in Consiglio, si farà riferimento all'*attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo*, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Al fine di determinare la maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle Associazioni delle categorie professionali non ordinistiche, si dovrà invece tener conto, attraverso una *valutazione globale, della consistenza numerica, che dovrà essere almeno pari a 30 iscritti, dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari in relazione alla mission camerale e alle funzioni della Consulta.*

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

4. La Consulta dei Liberi Professionisti viene nominata con apposita deliberazione della Giunta camerale a seguito dell'individuazione delle Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni non ordinistiche e dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio della C.C.I.A.A di Bari.
5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.

ART. 3

FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta:

- a) designa, attraverso il voto dei soli Presidenti degli Ordini professionali, il Rappresentante dei Liberi Professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Bari, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 580/93 e s.m.i.;
- b) esprime pareri su richiesta degli Organi istituzionali della Camera di Commercio ed esercita, in generale, funzioni di tipo consultivo. Nell'ambito di tali funzioni formula giudizi e/o valutazioni in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e promuove una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti - nel campo della comunicazione, del marketing, della formazione, dell'assistenza legale, contabile, fiscale e gestionale, della consulenza strategica e finanziaria, della ricerca e sviluppo, del design - finalizzata in particolare al supporto delle aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla mission della Camera di Commercio.

ART. 4

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLA CONSULTA

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente Regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.
3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente programma l'attività della Consulta, definendo il calendario delle sedute.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA

ART. 5

PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'Ordine del Giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
3. Per la validità delle sedute è richiesto il quorum previsto dal successivo art. 11, comma 1.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

4. La nomina del Presidente della Consulta deve effettuarsi con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti che possono esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti si procede, nella stessa seduta, ad apposito ballottaggio nel quale ogni membro della Consulta dispone comunque di un solo voto.
5. Il Presidente della Consulta nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti e dal presente Regolamento, in particolare:
 - a) predispone l'Ordine del Giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta e ne dirige i lavori;
 - c) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - d) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.
5. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di nomina fra i Componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza della riunione è assunta dal Componente più anziano di età.

CAPO IV

IL RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

ART. 6

DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI NEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

1. Ai soli fini della designazione del Rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Bari, di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge n. 580/1993 e s.m.i ed al comma 4 dell'art. 8 del D.M. n. 156/2011, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli Ordini professionali.
2. Per la validità delle riunioni e delle votazioni della Consulta si rimanda all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. 4/08/2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei Liberi professionisti designato dalla Consulta.
4. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.

CAPO V

FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

ART. 7

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. La Consulta è convocata dal Presidente.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare giorno, luogo ed orario di inizio della seduta, sia per la prima che per la seconda convocazione da tenersi in uno dei tre giorni successivi alla prima.
3. La convocazione deve essere inviata con l'Ordine del Giorno, via e-mail, all'indirizzo indicato dai Componenti la Consulta, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata almeno un giorno prima della seduta.
4. Gli atti e documenti concernenti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono messi a disposizione dei componenti la Consulta almeno 48 prima della seduta, salvo il caso di urgenza.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
6. La convocazione straordinaria della Consulta deve essere disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o lo richiedano almeno un quarto dei Componenti della Consulta stessa con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.

ART. 8 LUOGO DELLE SEDUTE

1. La Consulta si riunisce di norma presso la Camera di Commercio di Bari, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 9 DEPOSITO DEGLI ATTI - RILASCIO DELLE COPIE

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala della Camera di Commercio di Bari, a disposizione dei Componenti della Consulta.
2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai Regolamenti.

ART. 10 SOSPENSIONE DELLE SEDUTE

1. Su richiesta di uno o più Componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato.

ART. 11 QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE VOTAZIONI

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
2. Le decisioni sono adottate dalla Consulta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

3. Le votazioni sono effettuate, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale, secondo la disciplina contenuta nel successivo art. 21.
4. I Componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

ART. 12

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente e i Componenti presenti alle riunioni della Consulta possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso viene posta in votazione per alzata di mano.
2. Il Presidente valuta volta per volta l'opportunità di stabilire la durata degli interventi.

ART. 13

TRATTAZIONE URGENTE DI ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In apertura dei lavori della seduta della Consulta, il Presidente ed i singoli Componenti presenti possono presentare argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, purché a livello di mera comunicazione.
2. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente valuta le comunicazioni di cui al comma precedente. In caso di riconoscimento dell'urgenza, è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta della Consulta.

ART. 14

ORDINE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Il Presidente valuta volta per volta la necessità di tempificare gli interventi.
2. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.

ART. 15

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo che la Consulta non disponga diversamente.

ART. 16

PARTECIPAZIONI AI LAVORI DELLA CONSULTA

1. Possono partecipare alle sedute della Consulta, oltre al Presidente e al Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari ed ai funzionari che quest'ultimo chiama ad assisterlo, le persone la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente della Consulta per lo svolgimento della seduta medesima e quelle espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

ART. 17

PRESENZA DEL PUBBLICO IN AULA

1. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di tutto o in parte del pubblico che non tenga un comportamento corretto o non si astenga da manifestazioni di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i componenti la Consulta o turbi lo svolgimento della seduta.
2. In caso di più grave impedimento, il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse e disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.

ART. 18

PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta.
2. Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.
3. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
4. All'inizio della riunione il Presidente chiede alla Consulta se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta. Se nessuno si pronuncia, si intende che la Consulta ne prenda atto all'unanimità.
5. Il rilascio di copie compete al Segretario o ad un suo delegato.

ART. 19

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Componenti la Consulta, quando l'oggetto della discussione tratti di interesse proprio e dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
2. I Componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 20

SOSPENSIONE O RINVIO DI UN ARGOMENTO

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificati dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi, la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che la Consulta non abbia deliberato in merito.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

ART. 21 VOTAZIONE PALESE

1. Le votazioni in forma palese avvengono per alzata di mano o per appello nominale. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il parere o la proposta chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
3. L'esito è proclamato dal Presidente.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
6. Si può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO

1. La soluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente, che può sottoporre la questione alla Giunta camerale.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e in particolare alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., ai relativi Regolamenti di attuazione ed allo Statuto camerale.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nell'Albo camerale on-line, secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto camerale.